

# GR\_GERICHTE KSK 2021 81 vom 7. April 2022

GR Gerichte, 2022-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_KSK 2021 81](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2021_81)

FR: GR\_GERICHTE KSK 2021 81 du 7 avril 2022

IT: GR\_GERICHTE KSK 2021 81 del 7 aprile 2022

## Regeste

proroga di termine | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

## Erwägungen

### E. 3

/ 5 1.2.1. È legittimata a interporre ricorso qualsiasi persona toccata nei propri interessi giuridicamente protetti o perlomeno fattuali da un provvedimento di un organo esecutivo (DTF 129 III 595 consid. 3). Ogni creditore ha diritto che gli atti d'amministrazione del fallimento avvengano in conformità delle disposizioni vigenti in materia; in caso d'inosservanza di tali prescrizioni, il creditore è pertanto in linea di principio legittimato a interporre ricorso ex art. 17 LEF (DTF 119 III 81 consid. 2). Il ricorso deve tuttavia perseguire un interesse concreto. In altre parole, il provvedimento impugnato deve cagionare al ricorrente un pregiudizio attuale e pratico (cfr. Flavio Cometta/Urs Möckli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3° ed., Basilea 2021, n. 7 ad art. 17 LEF). 1.2.2. Nella fattispecie la ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti del 30 settembre 2021 con cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha respinto la sua richiesta di proroga del termine per agire in giudizio, lamentando essenzialmente la circostanza che l'amministrazione del fallimento non avrebbe formalmente revocato la cessione ex art. 260 LEF in suo favore, ragion per cui la medesima sarebbe ancora valida e l'Ufficio esecuzioni e fallimenti avrebbe conseguentemente potuto concedere la proroga postulata (cfr. act. A.1 n. 4). La circostanza che la cessione ex art. 260 LEF della ricorrente non sia mai stata revocata è pacifica (cfr. act. A.2 pag. 2). Il rischio di un'ipotetica revoca della cessione non appare neppure imminente e la ricorrente non adduce nulla in tal senso. 1.2.3. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di statuire che l'autorizzazione del creditore cessionario ad agire in luogo della massa fallimentare perdura fintantoché non sia formalmente revocata. Anche laddove il creditore cessionario omette di promuovere azione entro il termine impartitogli, non interviene pertanto un'automatica perenzione del relativo diritto, nemmeno qualora sia nel frattempo intervenuta la chiusura del fallimento (sul tutto DTF 65 III 61 consid. 3; DTF 121 III 291 consid. 3c; DTF 138 III 628 consid. 5.3.2). Inoltre, in virtù di una recente giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la cancellazione della società fallita dal registro di commercio si ripercuote sulla legittimazione attiva di creditori cessionari in processi contro debitori della massa a essi ceduti ai sensi dell'art. 260 LEF (DTF 146 III 441 consid. 2). 1.2.4. In sintesi, non essendo stato revocato, il diritto della qui ricorrente di agire in giudizio in relazione ai crediti a lei ceduti non decade allo scadere del termine la cui proroga è oggetto del presente contenzioso e il rischio di una revoca della cessione da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti non appare imminente. Neppure

### E. 4

/ 5 la cancellazione dal registro di commercio della società fallita può peraltro ripercuotersi su tale diritto. La ricorrente non dispone quindi di un interesse attuale e pratico all'annullamento del provvedimento impugnato. Essa non è pertanto legittimata a ricorrere. 1.3. Ne consegue che il ricorso è irricevibile. La questione dell'impugnabilità del provvedimento del 30 settembre 2021 sollevata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti (act. A.2 penultima pagina) può essere pertanto lasciata irrisolta. Per il medesimo motivo, anche l'esame degli ulteriori presupposti di una decisione di merito si rivela superfluo. 2. Non si prelevano spese, non potendo essere imputate alla ricorrente malafede o temerarietà (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]). 3. Nelle procedure di ricorso giusta gli artt. 17 segg. LEF non si riconosce alle parti alcuna indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

## **E. 5**

Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.